



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta in data 11.1.2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

parte ricorrente ha chiesto con autonomo ricorso *ante causam* la sospensione della delibera assembleare assunta in data 06.05.2016 dalla società **A** ; ciò in forza dell' art 2378 comma III c.c. (previsto per le s.p.a. ma applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art 2479 ter cc.) dando conto di aver già notificato atto di citazione ex art. 2378 comma 1 c.c., al fine della declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della stessa delibera assembleare assunta in data 06.05.2016 dalla società **A** ;

Va osserva che, a fronte della espressa previsione normativa secondo cui il ricorso per la sospensione va depositato in corso di causa contestualmente al deposito dell'atto di citazione con cui la delibera viene impugnata, è controversa la possibilità di un ricorso *ante causam*; in ogni caso anche ritenendone la ammissibilità necessita ovviamente che la delibera non sia stata ancora impugnata e il giudizio di merito non sia dunque instaurato e in ogni caso che sussista un pericolo così grave ed imminente da non poter attendere neppure il tempo necessario per impugnare nel merito la delibera e contestualmente richiederne la sospensione.

Nella fattispecie è di tutta evidenza la inammissibilità del ricorso "*ante causam*" de quo, essendo stata già stata già precedentemente impugnata la delibera di cui si chiede ora la sospensione.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in € 2100,00 per competenze professionali oltre spese generali ed accessori di legge

Venezia, 27/01/2017

Il giudice
Liliana Guzzo

